



COMUNE DI ASSEMINI
Provincia di Cagliari
Servizio Tributi - Contenzioso

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale

Proposta n°75	Del 26/07/2016		
---------------	-------------------	--	--

Oggetto : RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO CONSEGUENTE ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI N. 1742/2016 EMessa NEL PROCEDIMENTO R.A.C. N. 3992/2014 - PROMOSSO CONTRO IL COMUNE DI ASSEMINI DA M. G..

Il Responsabile del Servizio Tributi - Contenzioso

Premesso che:

- Con Atto di Citazione notificato al Comune di Assemini in data 10.07.2014, Il sig. M. G., rappresentato e difeso dall'Avv.to P. C., chiamava in giudizio il Comune di Assemini dinanzi al Giudice di Pace di Cagliari perché, ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c., ne venisse riconosciuta la responsabilità con riferimento al sinistro occorso alla parte attrice, asseritamente causato dalla presenza di una insidia su una strada di proprietà comunale, e, per l'effetto, per vederlo condannare al risarcimento della somma complessiva di euro 1.040,60, oltre interessi dalla data del sinistro fino al saldo e con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 16 settembre 2014, veniva disposta la resistenza in giudizio dell'Amministrazione avverso l'Atto di Citazione di cui sopra e nominato quale legale di fiducia dell'Ente l'Avv. Fabrizio Bellisai.
- Il Comune si costituiva ritualmente esperiva le proprie difese con il patrocinio del suddetto Avv.to Fabrizio Bellisai del Foro di Cagliari.
- Con Sentenza n. 1742 del 21.06.2016, R.A.C. n. 3992/2014, depositata in Cancelleria in data 24.06.2016, il Giudice di Pace di Cagliari, definitivamente pronunciando, ha accolto la domanda proposta da M. G. e per l'effetto, ha condannato il Comune di Assemini:
 - 1) al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 1.040,60, a titolo di risarcimento dei danni, oltre gli interessi nella misura del tasso legale dalla data della pronuncia fino al saldo;
 - 2) al pagamento in favore dell'attore delle spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 843,00 oltre accessori.

Preso atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 22.07.2016, su proposta del Responsabile del Servizio Tributi – Contenzioso, si è disposto di interporre appello avverso la su richiamata sentenza perché ritenuta gravata da vizi di motivazione sia in ordine alla prova dell'an che del quantum.

Vista la Sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 1742/2016 del 21.06.2016, emessa nel procedimento R.A.C. n. 3992/2014, depositata in Cancelleria in data 24.06.2016, notificata ai fini del decorso dei termini d'appello in data 15.07.2016 ed ai fini esecutivi in data 25.07.2016.

Considerato che ai sensi dell'art. 282 c.p.c. la suddetta sentenza di primo grado n. 1742 del 21.06.2016 è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Rilevato che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, della somma di euro 1.040,60 per il risarcimento del danno, oltre gli interessi legali su tale somma dalla data del sinistro fino al saldo quantificati in euro 25,26 (dal 13.09.2013 fino al 25.11.2016) e di euro 1.230,04 per la rifusione delle spese di giudizio (di cui euro 843,00 per competenze, euro 126,45 per spese generali 15%, euro 38,78 per cpa, euro 221,81 per iva 22%) oltre euro 13,48 per diritti formula esecutiva ed euro 4,98 per spese di notifica, per un totale complessivo di euro **2.314,36**.

Richiamata la delibera n. 483 del 20/09/2011 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo della Lombardia, nella quale viene ribadito che il Comune risultato soccombente in un giudizio che lo obbliga a versare a terzi somme di denaro è tenuto ad attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio stabilita 194, primo comma, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 anche se ha previsto nel bilancio un apposito fondo, in quanto lo stanziamento in bilancio ha la sola funzione di riservare un importo a quella specifica destinazione, ove se ne presenti la necessità, non implicando ancora accertamento del concreto verificarsi della fattispecie (in questo senso risulta formulato, anche, il secondo principio contabile sulla "Gestione del sistema di bilancio", emanato dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali.)

Considerato che nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005).

Tenuto conto che la giurisprudenza della Corte dei conti ha già evidenziato la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall'art. 194 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in particolare, nel caso di sentenza di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'*an* e il *quantum* del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Vista la Deliberazione n. 80/2015/PAR con la quale la Sezione di controllo per la Regione siciliana si è espressa sostenendo che: *"Il preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare risulta dunque necessario anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte che, accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso (pr. cont. 2.101). Anche in questi casi, infatti, l'avvio del procedimento di spesa ex art. 183 e ss. del Tuel postula comunque, già sul piano logico, una positiva valutazione dell'Organo consiliare sulla sussistenza dei presupposti di riconoscibilità, sulle cause ed eventuali responsabilità connesse, nonché sulle misure correttive tese ad evitare il reiterarsi delle anomalie oggetto di soccombenza giudiziale.*

Considerato pertanto che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223).

Rilevato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);

Richiamato il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare l'art. 194, comma 1, lett. a).

Visto il vigente Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente, in particolare, l'art. 19 recante <debiti fuori bilancio>.

Verificata la necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 al fine di dare esecuzione alla Sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 1742/2016 del 21.06.2016, emessa nel procedimento R.A.C. n. 3992/2014, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini di legge ed evitare inoltre la maturazione di ulteriori oneri.

Preso atto che il pagamento della somma di cui sopra dovrà avvenire entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del titolo esecutivo, così come disposto dall'art. 14 D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28.02.1997 N. 30, nella fattispecie il termine di centoventi giorni decorre dal 25/07/2016. Decorso tale termine il creditore ha titolo per procedere esecutivamente contro il Comune.

Rilevato che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei Conti.

Ritenuto dover acquisire i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ritenuto dover acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, dello D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 19 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 48 del 01.07.2015 con il quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000, relativamente al Servizio Tributi – Contenzioso.

Propone al Consiglio Comunale

La premessa e la parte motiva costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 1742/2016, del 21.06.2016, emessa nel procedimento R.A.C. n. 3992/2014, depositata in Cancelleria in data 24.06.2016, notificata ai fini del decorso dei termini d'appello in data 15.07.2016 ed ai fini esecutivi in data 25.07.2016, con la quale il Comune di Assemini è stato condannato al pagamento in favore di M. G. della somma complessiva di euro 2.314,36, così composta:

- euro 1.040,60 per il risarcimento del danno;
- euro 25,26 per interessi legali sulla suindicata sorte capitale dalla data del sinistro al saldo (calcolati dal 13.09.2013 fino al 25.11.2016, data presunta del saldo);
- euro 1.248,50 per la rifusione delle spese di giudizio di cui euro 843,00 per competenze, euro 126,45 per spese generali 15%, euro 38,78 per cpa, euro 221,81 per iva 22%, oltre euro 13,48 per diritti formula esecutiva ed euro 4,98 per spese di notifica.

Di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, dello D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 19 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Di dare atto che alla spesa si farà fronte con i fondi di cui al Bilancio di previsione 2016 .

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

L'Istruttore: Piras Efsio

**Il Responsabile del Servizio
Anna Paola Mameli**



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 75**

Ufficio Proponente: **Ufficio Contenzioso**

Oggetto: **RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO CONSEGUENTE ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI N. 1742/2016 EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.A.C. N. 3992/2014 - PROMOSSO CONTRO IL COMUNE DI ASSEMINI DA M. G..**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Contenzioso)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/09/2016

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Mameli Anna Paola

Visto contabile

Servizi Finanziari - Personale - ICT - Contratti - Affari Generali

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta ai sensi degli artt. 49 e 147-bis,c 1, del D.L.gs 18.08.2000 - N. 267, si esprime parere

Sintesi parere:

Il Responsabile del Servizio